

Bruxelles, 9 luglio 2024
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0153(NLE)**

**12076/24
ADD 1**

**FISC 159
ECOFIN 847**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 luglio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 279 final
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 279 final.

All.: COM(2024) 279 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.7.2024
COM(2024) 279 final

ANNEX

ALLEGATO

della proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto**

ALLEGATO

"ALLEGATO II

Certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise di cui all'articolo 51

UNIONE EUROPEA

CERTIFICATO DI ESENZIONE DALL'IVA E/O DALLE ACCISE (*)

(Direttiva 2006/112/CE - articolo 151, e direttiva 2020/262 - articolo 11)

N. di serie (facoltativo):		
1. BENEFICIARIO (ORGANISMO/PERSONA)		
Denominazione/nominativo		
Via e numero		
CAP, località		
Stato membro (ospitante)		
2. AUTORITÀ COMPETENTE PER IL VISTO (nome, indirizzo e numero di telefono)		
3. DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO (ORGANISMO O PERSONA)		
Il beneficiario (organismo o persona) ⁽¹⁾ dichiara		
a) di aver acquistato i beni e/o i servizi di cui alla casella 5 ⁽²⁾		
☐ per uso ufficiale in quanto ☐ per uso personale in quanto		
☐ missione diplomatica estera ☐ rappresentanza consolare estera ☐ organismo europeo cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ☐ organo internazionale ☐ forza armata di uno Stato aderente al trattato Nord-Atlantico (forza NATO) ☐ forza armata di uno Stato membro che partecipa ad attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) ☐ forza armata del Regno Unito di stanza nell'isola di Cipro ☐ membro di una missione diplomatica estera ☐ membro di una rappresentanza consolare estera ☐ membro del personale di un organismo internazionale		
☐ Destinato all'uso da parte della Commissione europea o qualsiasi agenzia od organismo istituito a norma del diritto dell'Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo svolga i suoi compiti al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19		
(designazione dell'organismo, cfr. casella 4)		
b) che i beni e/o i servizi di cui alla casella 5 rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti per l'esenzione nello Stato membro ospitante indicato nella casella 1, e		
c) che le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede.		
Il beneficiario (organismo o persona) si impegna ad assolvere, nello Stato membro del luogo in cui sono forniti i beni o i servizi, l'IVA e/o le accise che sarebbero dovute qualora i beni e/o i servizi risultassero non conformi alle condizioni fissate per l'esenzione o qualora non ricevessero la destinazione prevista.		
Luogo, data		Nome e qualifica del firmatario
		Firma
4. VISTO DELL'ORGANISMO (in caso di esenzione per uso personale)		
Luogo, data	Timbro	Nome e qualifica del firmatario
		Firma

5. ELENCO DEI BENI E/O SERVIZI PER I QUALI VIENE RICHIESTA L'ESENZIONE DALL'IVA E/O DALLE ACCISE

A. Dati relativi al fornitore/depositario autorizzato

1) Nome e indirizzo

2) Stato membro

3) Numero di identificazione IVA/Codice accisa o numero di registrazione/codice fiscale

B. Dati relativi ai beni e/o ai servizi:

N.	Descrizione dettagliata dei beni e/o servizi ⁽³⁾ (o riferimento dell'ordinativo allegato)	Quantità o numero	Valore al netto dell'IVA e dell'accisa		Valuta
			Valore unitario	Valore totale	
Importo totale					

6. CERTIFICAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

La spedizione/fornitura di beni e/o servizi di cui alla casella 5 soddisfa

☐ totalmente☐ fino a una quantità di(numero)⁽⁴⁾

le condizioni per l'esenzione dall'IVA e/o dalle accise.

Nome e qualifica del firmatario

Luogo, data

Timbro

Firma

7. DISPENSA DAL VISTO DI CUI ALLA CASELLA 6 (solo in caso di esenzione per uso ufficiale)

Con lettera n.:

Data:

l'organismo beneficiario designato:

è dispensato

dall'autorità competente dello Stato membro ospitante:

dall'obbligo di ottenere il visto di cui alla casella 6

Nome e qualifica del firmatario

Luogo, data

Timbro

Firma

(*) Cancellare la dicitura non pertinente.

1) Cancellare la dicitura non pertinente.

2) Indicare la menzione esatta.

3) Annullare lo spazio non utilizzato. Tale obbligo si applica anche nel caso in cui vi siano ordinativi allegati.

4) Cancellare nella casella 5 o nell'ordinativo allegato i beni e/o i servizi che non godono dell'esenzione.

Note esplicative

1. Per il fornitore e/o il depositario autorizzato il presente certificato funge da documento giustificativo dell'esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2020/262. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro.
2.
 - a) Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (C 164 del 1° luglio 1989, pag. 3).

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.

Per l'esenzione dalle accise il certificato di esenzione è redatto in duplicato:

 - una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,
 - una copia destinata ad accompagnare la movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa.
 - b) Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.
 - c) Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.
 - d) Qualora l'elenco delle merci e/o dei servizi (casella 5, punto B, del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione.
 - e) Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del fornitore/depositario, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci e ai servizi di cui alla casella 5, punto B.
 - f) Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione di cui lo Stato membro dichiara di autorizzare l'uso ai presenti fini.
3. Con la dichiarazione di cui alla casella 3 il beneficiario (organismo/persona) fornisce le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante.
4. Apponendo il visto di cui alla casella 4 l'organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell'organismo stesso.
5.
 - a) Il riferimento all'ordinativo (casella 5, punto B, del certificato) contiene almeno la data e il numero dell'ordinativo. L'ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall'autorità competente dello Stato membro ospitante, è necessario vistare anche l'ordinativo.
 - b) L'indicazione del numero ai fini delle accise di cui all'articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004, è facoltativa; l'indicazione del numero di identificazione IVA o di registrazione fiscale è obbligatoria.
 - c) Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla norma ISO 4217 stabilita dall'organizzazione internazionale di standardizzazione.
6. La dichiarazione del beneficiario (organismo/persona) è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto all'accordo di un'altra autorità del medesimo Stato. Spetta all'amministrazione fiscale competente ottenere tale accordo.
7. Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare l'organismo beneficiario dall'obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l'organismo beneficiario indica tale dispensa nella casella 7 del certificato.

* Alcuni esempi di codici attualmente in uso: EUR (euro), BGN (lev bulgaro), CZK (corona ceca), DKK (corona danese), GBP (lira sterlina britannica), HUF (fiorino ungherese), LTL (litai lituano), PLN (zloty polacco), RON (leu rumeno), SEK (corona svedese), USD (dollaro degli Stati Uniti)."